



ASSOCIAZIONE CASA DEI GIOVANI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Nell'anno duemilaventidue, addì 21 del mese di maggio alle ore 11.00 in Bagheria presso la Sede Legale dell'Associazione in Corso Umberto I n.65, essendo stata regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci. Sono presenti:

Il Prof. Don Lo Bue Salvatore, nato a Palermo il 31/10/1941 nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Casa dei Giovani, regolarmente costituita con atto del notaio Andrea Sorrentino del 07/06/1985 repertorio n.13690/4589 e registrato il 13/06/1985 al n.1209 e successivamente modificato in data 31/01/1993, 16/05/1995 e 04/06/1997;

e i signori soci: Buglino Carmela, Castronovo Giorgio, D'Amico Rosalia Rita, Garajo Gaetano, Lo Piparo Gaetano, Lo Piparo Ignazio, Lo Bue Trisciuzzi Vincenzo, , Lo Bue Franceschini Maria, Lo Bue Trisciuzzi Giovanni, Lo Bue Trisciuzzi Maria Antonietta, Campagna Francesco, Tornatore Carmelo, Sciortino Biagio, Guttilla Maria Antonietta, Lo Piparo Giorgio, Pizzuto Maria, Lo Piparo Luca, Sciortino Maria Silvia, Sciortino Sofia, Di Salvo Carmelo, Agnello Renata e per delega: Cardinale Annunziata, Latorre Antonio, Di Salvo Tommaso, , Martorana Biagio, Colafiglio Anna, La Corte Ignazio, Di Bernardo Cristoforo, Di Bernardo Giovanni.

Assenti: Aiello Enrico, Ganci Giovanni, Conigliaro Francesco, Scordato Cosimo, Passantino Pietro.

L'assemblea si è riunita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1-*“Modifica dello statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme*



inderogabili del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017)".

2-*"Varie ed eventuali"*.

Il Presidente, Prof. Don Salvatore Lo Bue, constatata e fatta constatare la presenza di tutti gli associati, dichiara:

- che la presente assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dello Statuto dell'Associazione e che è validamente costituita;

- che ai sensi del vigente statuto dell'Associazione, le modifiche allo stesso sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e che ai sensi dell'art.101, comma 2, del D.Lgs.117/2017, le modifiche dello statuto degli enti *no profit* alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore possono essere adottate con le modalità e le maggioranze dell'Assemblea ordinaria;

Tutti gli associati si dichiarano perfettamente edotti e pronti a discutere.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno *"Modifica dello statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017)"* il Presidente rappresenta all'assemblea che dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (DLgs.117/2017) se l'Associazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore, è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alla nuova disciplina inderogabile prevista dalla riforma.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione delle modifiche statutarie da adottare comportanti solo l'adeguamento necessario al Codice del Terzo Settore e ne dà lettura all'Assemblea.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, condividendo tutto quanto proposto e relazionato, dopo ampia discussione, con il voto favorevole di tutti i soci presenti

DELIBERA

di approvare le modifiche allo statuto sociale e quindi di adottare il nuovo testo dello statuto così come proposto dal presidente.

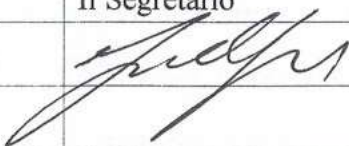
Il Presidente allega al presente verbale di Assemblea sotto la lettera "A" il nuovo statuto firmato da tutti i soci i presenti.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 12,20, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.

Bagheria, 21 maggio 2022

Il Segretario

★ Il Presidente



I soci intervenuti:

Lo Piparo Ignazio

Lo Piparo Gaetano

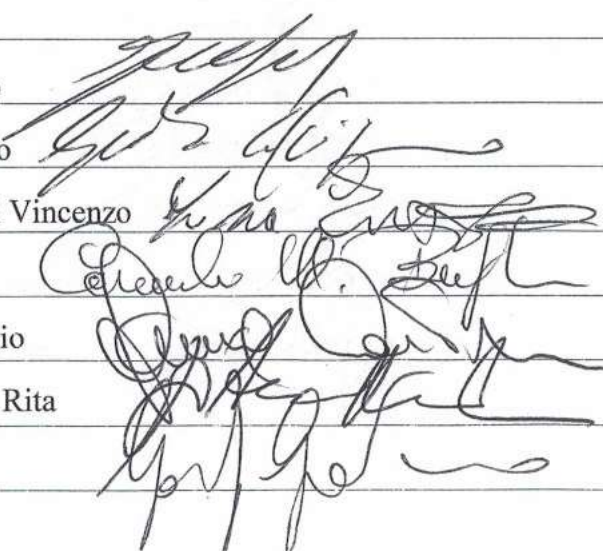
Lo Bue Trisciuzzi Vincenzo

Buglino Carmela

Castronovo Giorgio

D'Amico Rosalia Rita

Garajo Gaetano





Lo Bue Franceschini Maria

Lo Bue Franceschini

Lo Bue Triscicuzzi Giovanni

Lo Bue Triscicuzzi Giovanni

Lo Bue Triscicuzzi Maria Antonietta

Lo Bue Triscicuzzi Maria Antonietta

Campagna Francesco

Campagna Francesco

Sciortino Biagio

Sciortino Biagio

Guttilla Maria Antonietta

Guttilla Maria Antonietta

Lo Piparo Giorgio

Lo Piparo Giorgio

Pizzuto Maria

Pizzuto Maria

Lo Piparo Luca

Lo Piparo Luca

Sciortino Maria Silvia

Sciortino Maria Silvia

Sciortino Sofia

Sciortino Sofia

Agnello Renata

Agnello Renata

Di Salvo Carmelo

Di Salvo Carmelo

Tornatore Carmelo

Tornatore Carmelo

Soci intervenuti per delega:

Cardinale Annunziata

Cardinale Annunziata

Latorre Antonio

Latorre Antonio

Colafiglio Anna

Colafiglio Anna

Martorana Biagio

Martorana Biagio

Di Salvo Tommaso

Di Salvo Tommaso

La Corte Ignazio

La Corte Ignazio

Di Bernardo Cristoforo

Di Bernardo Cristoforo

Di Bernardo Giovanni

Di Bernardo Giovanni



IL FUNZIONARIO
Nunzia Di Pisa (*)
Firma su delega del Direttore Provinciale
Dott. Domenico Lodato

(*)

Registrato a Begheria il 3 GIU. 2022

al n. 332 Serie 31
esatte € (332) originale 2



ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' TERAPEUTICA

"CASA DEI GIOVANI ENTE DEL TERZO SETTORE"

(IN BREVE CASA DEI GIOVANI ETS)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDI - SCOPI

ART. 1) E' costituita, ai sensi dell'art.36 c.c. e del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche l'Associazione Casa dei Giovani Ente del terzo settore, in breve "*Casa dei Giovani ETS*", comunità terapeutica che opera sin dal novembre 1983;

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Bagheria (PA), Corso Umberto I n.65 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha le proprie sedi operative presso:

Centri di Accoglienza:

- 1) Via Filippo Buttitta n.157/A – 90011 Bagheria (PA)
- 2) Via Giotto n.23 – Palazzo della Legalità - 91026 Mazara del Vallo (TP)
- 3) Piazza Sant'Agnesse n.2 – 75100 Matera (MT)
- 4) Via Guastella n.36 – 92016 Ribera (AG)

Comunità Terapeutiche:

- 1) Via Raneria n.20 – 90011 Bagheria (PA)
- 2) Contrada Deccaco – Baglio la Loggetta – 91026 Mazara del Vallo (TP)
- 3) S.S. 99 Matera-Altamura Km 15, Contrada Rondinelle – 75100 Matera

Centri Residenziali:

1) Progetto "Maddalena" – Casa per donne vittime della tratta - Indirizzo secretato;

ART. 3) L'associazione non ha fini di lucro. Si propone di perseguire in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione svolge ai sensi dell'art 5 lett. del D.lgs. n.117/17 attività d'interesse generale nei seguenti settori:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;"

La finalità è quella di assicurare a tutti i destinatari adeguati supporti umani e psicosociali atti a prevenire e curare fenomeni di devianza in particolare legati alle dipendenze patologiche nonché assicurare tutti quei supporti atti al contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà



sociale.

ART.3 bis) E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3 ter) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

ART.3 quater) E' fatto obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART.4) E' fatto obbligo, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o di altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla propria denominazione anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

ART. 5) Scopo della "CASA DEI GIOVANI ETS" è dare a tutti gli utenti, sia italiani che stranieri, tutti i supporti umani e psicosociali atti alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione di tossicomani, alcolisti, ed emarginati in genere.

In particolare l'ente, tramite le proprie *equipés*, può e vuole fornire aiuto specialistico occorrente a privati a scuole e fabbriche, a centri ospedalieri a luoghi di cura in genere ed alle unità sanitarie locali, allo scopo di attuare le iniziative idonee al recupero sociale degli assistiti per quanto possibile, al sostegno psicoterapeutico delle loro famiglie.

Altre attività che la Casa dei Giovani intende svolgere sono:

- attività in favore di famiglie, servizi specialistici a diverse soglie di accettazione;
- attività in favore di soggetti con dipendenze da alcool, gioco d'azzardo, soggetti in doppia diagnosi e con problemi psichiatrici;
- gestione di beni confiscati alla mafia, secondo la normativa vigente, per il reinserimento socio lavorativo di persone a rischio di marginalità sociale, lavorativa e culturale;

 • Gestione di asili nido, ludoteche, baby parking ed in generale ogni servizio rivolto ad infanti;

• Gestione di Centri di Accoglienza per extracomunitari;

• Gestione di Centri Sociali per immigrati, con la finalità di inserimento culturale (lingua, orientamento burocratico, mondo sanità) nella nostra realtà territoriale;

La Casa dei Giovani ETS, in linea con la propria *mission*, intende realizzare nei fondi rustici dalla stessa posseduti a qualunque titolo, sia attualmente che in avvenire:

1) la coltivazione e gestione dei fondi agricoli

2) la conduzione di vivai;

4) lo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, raccolta e distribuzione dell'acqua;

La Casa dei Giovani ETS intende partecipare a tutte le Leggi e Bandi Nazionali, Regionali, Provinciali e della Comunità Europea inerenti a quanto sopra elencato.

ART. 6) La "CASA DEI GIOVANI ETS" pertanto si definisce in rapporto alle pubbliche istituzioni come ente ausiliario e accreditato per fornire tutte quelle prestazioni demandate, appunto, a tali enti dalle leggi nazionali e regionali.

ART. 7) La "CASA DEI GIOVANI ETS" ha la seguente articolazione operativa:

- nei contesti urbani opera con propri Centri di Accoglienza e di orientamento;

- nei contesti rurali svolge la sua attività in Comunità Terapeutica.



ART. 8) I Centri di Accoglienza della "CASA DEI GIOVANI ETS" sono strutture proiettate sul territorio dove si accolgono soggetti con esperienza tossicomantica, alcolisti ed emarginati. In questi centri gli operatori, in collaborazione con le Unità Sanitarie Locali, gli ospedali, le scuole, le fabbriche ed ogni altra agenzia socio-politica e culturale operante nel territorio, svolgono il classico lavoro di depistage sugli utenti che chiedono consulenza ed aiuto; progettano ed attuano indagini psicosociali ed interventi su famiglie con soggetti portatori di sintomo e su soggetti o gruppi a rischio e su soggetti non integrati; seguono con i propri operatori le disintossicazioni fisiche attuate mediante ospedalizzazione domiciliare o presso i presidi ospedalieri allo scopo di sostenere psicologicamente i soggetti in fase di astinenza e per attuare il loro ulteriore distacco psichico dalla droga e da altre sostanze tossiche, attraverso un riorientamento dell'esperienza e del comportamento.

Il centro di Accoglienza e di orientamento, inoltre, fornisce l'opportuno supporto psicoterapico ai soggetti portatori di disturbo.

ART. 9) Il centro di Accoglienza promuove campagne informative ed ogni altra iniziativa atta ad una profilassi socio-sanitaria del rischio tossicomantico e ad una prevenzione della devianza.

ART.10) Il centro di Accoglienza conduce indagini statistiche, cura le pubblicazioni relative all'andamento epidemiologico del fenomeno ed ai casi trattati, ed ogni altro materiale di studio scientifico sulla tossicomania e la sua risoluzione.

ART. 11) Il centro garantisce l'ulteriore qualificazione dei propri operatori organizzando anche in collaborazione con università ed istituti nazionali ed



internazionali corsi periodici di formazione curando visite e stage delle proprie équipes presso altre comunità, centri, scuole, ecc.

ART. 12) Il centro di Accoglienza mantiene continui rapporti con gli altri servizi socio-sanitari del territorio sia per avviare i giovani alla comunità sia per progettare soprattutto nell'ultima fase della permanenza nella "CASA DEI GIOVANI ETS" il reinserimento sociale e lavorativo degli stessi ospiti. Il centro inoltre fornisce alle pubbliche amministrazioni preposte al controllo del fenomeno tossicomano, ogni garanzia circa le metodologie usate, sia in fase di accoglienza che di comunità. A tale scopo si propone:

A) di fornire su richiesta delle istituzioni, relazioni periodiche sul trattamento e sui risultati ottenuti;

B) di promuovere sopralluoghi ispezioni e permanenza temporanea nel centro di accoglienza ed in comunità agli operatori pubblici.

ART. 13) La comunità terapeutica è una struttura di tipo residenziale che accoglie soggetti con dipendenze patologiche per una loro risocializzazione ed un reinserimento nella collettività.

Nella comunità si svolge un'esperienza di vita intensa, partecipata e formativa unita ad una valida esperienza psicoterapica. Tale struttura non contravviene all'ipotesi di lavoro secondo cui la tossicomania deve trovare nel territorio una risposta ed una soluzione perchè, proprio in questa ottica, la comunità terapeutica è uno dei momenti d'intervento strettamente legata ai centri di accoglienza e di orientamento ed aperta a scambi con persone, gruppi ed istituzioni per motivi di lavoro e di arricchimento culturale.

A tale proposito la comunità terapeutica pone come base della propria azione la definizione della federazione europea delle comunità terapeutiche che così



recita " la comunità terapeutica è un gruppo microsociale in continua verifica del proprio grado di coesione nel contesto socio-politico, culturale e religioso delle sue origini che affronta i problemi, le difficoltà le insicurezze, i rischi di equilibrio e di fusione tra le emozioni, i sentimenti e la ragione".

ART. 14) La "CASA DEI GIOVANI ETS" persegue i suddetti obiettivi nella più completa garanzia dei diritti fondamentali della persona e con approcci terapeutici idonei, condotto tuttavia al di fuori di rigidi schematismi tecnicistici tenendo conto soprattutto della centralità dell'elemento umano ed essendo aliena in linea di massima da metodi impositivi.

ART. 14 bis) La CASA DEI GIOVANI ETS, inoltre, può organizzare per i propri utenti, per le categorie a rischio e per soggetti comunque svantaggiati, i seguenti servizi:

a) consulenza ed organizzazione nell'area della formazione (corsi di formazione): individuazione di figure professionali, ricerca di fabbisogni formativi, progettazione di corsi di formazione anche per formatori, consulenza per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione, ricerca, formazione e selezione dei formatori, predisposizione di materiali didattici multimediali e verifica dei progetti di formazione;

b) servizi destinati alla promozione di imprenditorialità e posti di lavoro (job creation): progettazione di nuove iniziative economiche, elaborazione di piani di fattibilità, formazione manageriale, assistenza imprenditoriale con strumenti operativi, consulenze sulle strategie di sviluppo e collegamenti con Enti ed operatori.

Nell'ambito dell'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'Associazione partecipa anche alla predisposizione, alla realizzazione e alla verifica di



progetti specifici che prevedano l'impiego anche di personale a tempo determinato ed a tempo parziale.

ART. 14 ter) La Casa dei Giovani potrà organizzare Corsi di Formazione Professionale e/o di perfezionamento per soggetti che andranno ad operare nell'area socio-assistenziale, anche attraverso l'accesso a Leggi e Bandi nazionali, regionali, provinciali e della Comunità Europea.

ART. 15) Elementi indispensabili all'accettazione ed alla permanenza alla comunità sono:

- 1) la motivazione all'autochiarificazione cognitiva ed emotiva;
- 2) la non assunzione di droga, psicofarmaci ecc;
- 3) l'accettazione dell'organizzazione interna e dei rapporti gerarchici.

ART. 16) La "CASA DEI GIOVANI ETS" ha un gruppo operativo misto:
- i propri operatori sono scelti in parte tra le persone che hanno una base culturale e/o scientifica valida e documentata ed in parte tra gli ex tossicodipendenti per garantire un più proficuo ed equilibrato lavoro ed una trasparenza operativa nei confronti della pubblica amministrazione.

TITOLO II

SOCI E PATRIMONIO

ART. 17) L'Associazione Comunità Terapeutica "CASA DEI GIOVANI ETS" è un ente laico che si ispira ai principi della promozione umana e dove ognuno è accolto e valutato indipendentemente dalle proprie scelte politiche e religiose.

All'Associazione "CASA DEI GIOVANI ETS" possono aderire oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore senza scopo di lucro che ne facciano espressa richiesta scritta e che intendono contribuire al

raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condivisione degli scopi e delle finalità dell'Associazione;
- accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

La richiesta scritta degli aspiranti soci della "CASA DEI GIOVANI ETS" dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

ART. 18) I soci della "CASA DEI GIOVANI ETS" si distinguono in:

- 1) soci fondatori: che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- 2) soci benemeriti: che sostengono l'associazione collaborando ai suoi scopi culturalmente o con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere.
- 3) soci ordinari che, iscritti all'associazione, partecipano alla sua vita e alle sue attività.

ART. 19) Tutti i soci pagano una quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di ricevere una tessera e di partecipare all'attività dell'associazione.

ART. 20) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata .

L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari, potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.20 bis) La qualità di associato si perde per:

-Decesso;

-Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

-Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

-Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione, svolga attività incompatibili con le finalità dell'associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano comunque incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

ART. 21) Il Patrimonio dell' Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche nonché dagli avanzi di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai Soci Fondatori;
- ulteriori versamenti effettuati dai Soci Fondatori oltre che da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio mobiliare e/o immobiliare;
- da introiti realizzati nello svolgimento della sua attività sociale;
- dai versamenti delle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti agli Enti del Terzo Settore dalla normativa vigente;

-dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

-proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori, ad eccezione della quota sociale annuale. Rimane comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente statuto.

Eventuali versamenti, ulteriori a quelli previsti non potranno rimanere anonimi.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità (fatto salvo il versamento minimo per l'adesione annuale) e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di dimissioni, di recesso, di espulsione o di morte potrà avere luogo, a qualsiasi titolo, una rivalsa sui versamenti al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 21 bis) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs n.117/2017 (Runts), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

ART.21 ter) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo e/o il rendiconto annuale che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

L'organo amministrativo (il C.D.) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio e/o del rendiconto annuale.

Dal bilancio e/o dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Ai sensi dell'art.13 D.L.gs. n.117/2017 il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per

cassa, in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONAMENTO

ART. 22) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti laddove eletto (al superamento dei limiti ex art.30, D.Lgs. n.117/2017);
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto (al superamento dei limiti ex art.30, D.Lgs. n.117/2017);

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART.22 bis) L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.



Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto (cfr. art.20).

ART.23) L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili (ex art.25 D.Lgs. n.117/2017):

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno



degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, oltre che per i casi previsti dallo statuto, per eventuali modifiche allo statuto stesso, per le delibere di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, o qualora ne venga fatta richiesta scritta da 1/3 degli associati con la specificazione dell'ordine del giorno.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 24) Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per 3 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della carica di presidente, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e/o rendiconto, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea);
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- redigere eventuali Regolamenti interni dell'Associazione da proporre all'Assemblea che deve approvarli;
- istituire Comitati di Coordinamento tra le realtà locali e l'Associazione;
- nominare un Direttore ed eventuale Vice-Direttore dell'Associazione, per la gestione di affari per i quali siano necessarie competenze tecniche-scientifiche e tali cariche potranno essere ricoperte da soggetti in possesso di laurea in discipline sociali o Psico-pedagogiche, all'uopo saranno ritenute idonee lauree rilasciate dallo Stato Italiano o da Stati Esteri.

Al Direttore, se nominato, competerà l'applicazione dell'indirizzo terapeutico stabilito dagli organi statutari ed il controllo diretto sull'organizzazione

interna e sui rapporti con l'esterno dei Centri di Accoglienza e delle Comunità, anche per quanto riguarda i settori della pubblica informazione.

Il Direttore inoltre sarà responsabile delle pubblicazioni scientifiche e della divulgazione dell'attività terapeutica dell'Associazione svolta attraverso i mass-media o attraverso la partecipazione a convegni, conferenze, tavole rotonde, ecc.

ART.25) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e/o rendiconto e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio si convoca mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo (se nominato), i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART.26) Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può delegare altro consigliere ovvero essere sostituito dal Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

ART. 27) Il Tesoriere svolge tutte le mansioni di ordine contabile e quelle di ordine amministrativo per le quali verrà delegato dal Consiglio Direttivo.

ART. 28) Il Segretario cura ed aggiorna i libri sociali, redige i verbali delle convocazioni delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.29) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un **Organo di Controllo** composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

ART.30) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

Ai Revisori spetta:

- il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;



-redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

TITOLO IV

OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL'ASSOCIAZIONE

ART.31) Delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione, senza espressa autorizzazione e/o delibera del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea, rispondono personalmente i soci che le hanno assunte senza averne i poteri.

ART. 32) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente statuto è esente bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D.Lgs. n.117-2017).

Il Presidente

Prof. Don Salvatore Lo Bue

Il Segretario

Ignazio A. Lo Piparo